

sono basati sul reddito degli esercizi antecedenti all'epoca della diffida, può nascere il dubbio che il Governo abbia voluto fare una specie di speculazione, restandosene, come si suol dire, alla finestra.

Si può supporre che esso abbia voluto vedere quello che stava per succedere negli anni successivi; se essi avessero reso di più, egli avrebbe domandato in base a quelle diffide il riscatto; se di meno, il Governo avrebbe considerate nulle le prime diffide e ne avrebbe presentato delle successive. Vorrei quindi che si spiegasse almeno che l'approvare le diffide non significa approvare o sanare quello che si è potuto eventualmente fare male, o che oggi può essere fuori termine, ma solo approvare il riscatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. Posso rassicurare, almeno in parte, l'onorevole Agnesi, perchè non so se colle sue parole egli mirasse più in là di quello che il senso letterale farebbe credere.

Il riscatto, in sè, è obbligatorio e per la legge sui lavori pubblici e per contratto: al riguardo non è possibile alcuna opposizione. Le opposizioni possono invece sorgere sulla decorrenza del riscatto; ora l'articolo 3 lascia integre le vertenze, che ci possano essere su questo punto, tanto è vero che, nel suo testo, si dice: « Fin che non sia risolta ogni controversia sulle decorrenze dei riscatti stessi ». Ma d'altra parte è interesse dello Stato, ed è interesse pienamente conforme a giustizia, che questi riscatti abbiano effetto e l'abbiano, salvo contraria decisione nei singoli casi per le vertenze in corso, dall'epoca per la quale furono intimati. E non è affatto vero che lo Stato, intimata la diffida del riscatto, non abbia poi fatto niente per rendere il riscatto operativo. No, lo Stato ha fatto ogni sforzo sia in via amministrativa, sia in via giudiziaria; e sono state invece le Società che hanno opposto ogni sorta di difficoltà e di tergiversazioni.

Ora è necessario un provvedimento anche per non costringere l'Amministrazione a tenere contabilità separate per le varie linee, di cui si tratta, e per non aver continue questioni sul carattere dei lavori occorrenti. D'altra parte non è cosa conveniente nei riguardi stessi delle Società, che gli azionisti, grazie al continuo aumento dei prodotti, vadano riscuotendo ora più di quello che sarà poi giudicato di loro spettanza a titolo di indennità di riscatto.

Siccome la maggior somma riscossa dovrà poi essere restituita, avverrà che i possessori delle azioni nel giorno in cui sarà compiuta la liquidazione avranno da sostenere un onere corrispondente all'indebito beneficio goduto prima dagli azionisti.

Il disegno di legge può esser approvato dalla Camera con piena tranquillità di coscienza, perchè non lede alcun diritto. La stessa provvisoria da pagare è superiore all'annualità di riscatto, perchè non è depurata da spese ed è commisurata sull'anno della diffida, che ha prodotti superiori agli anni che servono di base alla determinazione dell'annualità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rubini. Ne ha facoltà.

RUBINI. Secondo il mio modo di vedere è piuttosto il comma ultimo dell'articolo 3 che si presta a qualche dubbio d'interpretazione. I patti del riscatto generalmente assegnano agli ex-concessionari una quota definitiva commisurata sulla media di un periodo precedente di anni che generalmente è di cinque anni. Qui si dice che interinalmente si assegna come compartecipazione la stessa quota che vale per l'anno in cui si è data la diffida. Costituisce quindi questo secondo comma dell'articolo 3 una nuova liquidazione...

BERTOLINI, *ministro dei lavori pubblici*. A titolo di provvisoria.

RUBINI. A titolo di provvisoria, ma qui nasce il dubbio se tante volte non si possa intendere sostituita definitivamente questa quota riferibile all'ultimo anno alla quota contrattuale dei 5 anni; in quanto si dice: « salvo conguaglio anche per le quote corrisposte posteriormente alla data di riscatto ». Conguaglio con che? La proposizione è retta dalla quota dell'ultimo anno.

Parrebbe quindi che il conguaglio definitivo si debba fare per rispetto alla quota dell'ultimo anno anzichè alla quota media degli esercizi precedenti, tolti i due anni di minore introito. Questo è il dubbio che in me è sorto leggendo quel comma e che io vorrei chiarito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

POZZI, *relatore*. All'onorevole Agnesi rispondo che la Giunta generale del bilancio si è proprio proposta direttamente quella stessa questione che egli ha fatto e vi ha risposto con queste parole scritte nella relazione: « Al riguardo non accade di avere questioni per l'esercizio del diritto di riscatto.